

CONTENZIOSO

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di Luigi Ferrajoli

Nel nostro ordinamento, in materia di **notificazione**, coesistono diverse norme, applicabili a seconda dell'ambito di riferimento.

In via generale, sotto il profilo disciplinato dal **codice di procedura civile**, l'[articolo 137, comma 1, c.p.c.](#) prevede che le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, debbano essere eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. Il secondo comma della norma in esame stabilisce che *“l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”*.

In aggiunta a tale disposizione, l'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) esplicita che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e seguenti c.p.c.](#), tuttavia con determinate modifiche inerenti le modalità di espletamento dell'incombente, con l'individuazione dei **messi comunali**.

Ulteriormente, per quanto concerne specificamente il **processo tributario**, le notificazioni sono disciplinate dall'[articolo 16 D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede, al **comma 2** *“che le stesse debbano essere fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17”* e al **comma 3** *“anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto”*.

Tale mezzo di notifica è definito **notificazione diretta**.

La **notifica si considera effettuata**, fatta salva l'ipotesi di consegna in **mani proprie**, nel domicilio eletto o, in mancanza, **nella residenza** o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, ai sensi dell'[articolo 17](#) del medesimo decreto.

La **Corte di Cassazione** si è occupata più volte di problematiche inerenti la fattispecie della notifica a mezzo del **servizio postale**; sul punto si segnala l'interessante principio espresso nella [sentenza n. 9795/2018](#), secondo cui *“nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della **spedizione diretta a mezzo piego raccomandato**, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai **fini della validità della notificazione**, nel caso di consegna del plico a persona diversa del destinatario, non sono quelle previste dall'articolo 139 c.p.c., bensì quelle previste dal **regolamento**”*.

postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non sia ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, **debitamente consegnato nel domicilio eletto**, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di **falso, l'assoluta estraneità della persona** che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” e **l'occasionalità della presenza**, in casa propria, del consegnatario.

Con l'[ordinanza n. 30542 del 22.11.2019](#), la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che, nel caso di notifica a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbano risultare dall'avviso di ricevimento sono **quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria**.

Sul punto la Corte ha confermato la tesi dell'Ufficio. Infatti, **dall'esame dell'avviso di ricevimento dell'atto impositivo**, allegato al ricorso, era emerso che la notifica era stata effettuata al domicilio dichiarato dal destinatario, nelle mani di un soggetto identificatosi “**domiciliatario**” del liquidatore della società ricorrente.

Nel caso di notificazione **a mezzo del servizio postale**, come confermato dalla Corte di Cassazione, la **relata di notifica fa fede fino a querela di falso** per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la **dichiarazione del ricevente**, secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una **presunzione semplice** di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario superare allegando e provando il contrario ([Cass. Civ. sent. n. 26134/2016](#) e [Cass. Civ. 14865/2012](#) secondo cui: “*Deve considerarsi valida la notifica di una cartella esattoriale a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede. L'amministrazione non è tenuta, in sede di consegna del plico, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il consegnatario fosse un dipendente. Infatti, l'art. 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante; ai fini della regolarità della notificazione basta che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall'incarico - eventualmente provvisorio o precario - di ricevere la corrispondenza*”).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

Scopri le sedi in programmazione >